Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 118° — Numero 170**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 23 giugno 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1977, n. 335.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Simone e Giuda e di S. Donato dei Pecorari, in Piobbico.

N. 335. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagli e Pergola 1° settembre 1975, integrato con altro decreto di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Simone e Giuda, in località Acinelli del comune di Piobbico (Pesaro Urbino), e di S. Donato dei Pecorari, in località Piano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1977, n. 336.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Beata Vergine del Rosario, di S. Michele arcangelo e di S. Stefano protomartire, in Cagli.

N. 336. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano e Fossombrone e amministratore apostolico di Cagli e Pergola 1° settembre 1975, integrato con altro decreto di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie della Beata Vergine del Rosario in località Grumale della frazione Acquaviva del comune di Cagli (Pesaro), e di S. Michele arcangelo, in frazione Paravento dello stesso comune, con quella di S. Stefano protomartire, in frazione Acquaviva del comune di Cagli.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1977
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 261

AVVISO DI RETTIFICA

(Legge 27 maggio 1977, n. 284)

Nel primo comma dell'art. 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, concernente adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'11 giugno 1977, dove è scritto: «...negli articoli 1 e 8...», leggasi: «...negli articoli 1 e 9...».

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Civitavecchia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 ottobre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località « La Frasca » del comune di Civitavecchia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Civitavecchia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Vista la lettera della capitaneria di porto di Civitavecchia n. 1809 del 4 febbraio 1976, con la quale viene richiesta l'esclusione dal sopracitato vincolo delle particelle numeri 28 e 9 del foglio di mappa n. 7, della particella n. 6 del foglio di mappa n. 3, della particella n. 14 del foglio di mappa n. 1;

Considerato che il decreto ministeriale del 26 marzo 1975, con il quale veniva apposto il vincolo sulla zona in oggetto è stato emanato senza il concerto del Ministro per la marina mercantile e del Ministro per il turismo e lo spettacolo, come previsto dall'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista, pertanto, la necessità di rettificare il sopracitato provvedimento del 26 marzo 1975, nonché l'opportunità di accogliere la richiesta della capitaneria di porto di Civitavecchia contenuta nella lettera n. 1809 del 4 febbraio 1976;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore e detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona costiera del comune di Civitavecchia che va dalla Torre Valdaliga alla località Sant'Agostino e fino alla Macchia della Cerreta costituisce un paesaggio di notevole bellezza naturale, formato sia da caratteristiche coste frastagliate abbellite talora da antiche torri e ruderi, sia dalla campagna adiacente e soprattutto nella località La Frasca da un lungomare pittoresco e frastagliato di rocce affioranti dalle acque e da retrostanti boschi e dalla Macchia della Cerreta; il tutto formante un suggestivo panorama con quadri di singolare bellezza, godibili da punti di belvedere, sia nel retroterra che a mare, aperti al pubblico;

Decreta:

A rettifica del decreto ministeriale del 26 marzo 1975, di apporre il vincolo panoramico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, sulla zona costiera del comune di Civitavecchia, che viene quindi ad essere sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, delimitandola nel modo seguente:

partendo dal cavalcavia ferroviario in località Casale della Cerreta, il limite del vincolo segue, verso sud-est, la ferrovia Roma-Pisa sino al casello ferroviario n. 10, di qui, verso sud-ovest, segue la strada che scende al mare in località Torre Valdaliga; indi verso nord-ovest, segue la spiaggia sino al confine con il comune di Tarquinia, prosegue verso nord-est lungo il detto confine sino alla strada a monte della Macchia della Cerreta e fino al cavalcavia ferroviario. Della sopradescritta zona s'intendono escluse le particelle numeri 28 e 9 del foglio di mappa n. 7, la particella n. 6 del foglio di mappa n. 3, la particella n. 14 del foglio di mappa n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma curerà che il comune di Civitavecchia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 18 gennaio 1977

p. *Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
SPITELLA

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Verbale n. 58

Oggi, 5 ottobre 1972, presso la sede della soprintendenza ai monumenti del Lazio, via Cavalletti, 2, Roma, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) CIVITAVECCHIA: località La Frasca fino alla Torre Valdaliga - vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 10, il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, visto che la zona costiera del comune di Civitavecchia, che va dalla Torre Valdaliga alla località Sant'Agostino e fino alla Macchia delle Cerreta, costituisce un paesaggio di notevole bellezza naturale, formato sia da caratteristiche coste frastagliate, abbellite talora da antiche torri e ruderi, sia dalla campagna adiacente e soprattutto, nella località La Frasca, da un lungomare pittoresco frastagliato di rocce affioranti dalle acque e da retrostanti boschi e dalla Macchia della Cerreta; il tutto formante un suggestivo panorama con quadri di singolare bellezza; rilevato che esistono punti di visuale pubblici sul retroterra e dal mare, che permettono di godere tale bellezza naturale; constatata la necessità di tutelare tale zona; all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 497, la zona costiera del comune di Civitavecchia racchiusa entro il seguente perimetro:

partendo dal cavalcavia ferroviario in località Casale della Cerreta, il limite del vincolo segue, verso sud-est, la ferrovia Roma-Pisa sino al casello ferroviario n. 10, di qui, verso sud-ovest, segue la strada che scende al mare in località Torre Valdaliga; indi, verso nord-ovest, segue la spiaggia sino al confine con il comune di Tarquinia; prosegue verso nord-est lungo il detto confine sino alla strada a monte della Macchia della Cerreta e fino al cavalcavia ferroviario.

(*Omissis*).

(6557)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1977.

Riconoscimento nei confronti delle ditte Sacfem agricoli, Sacfemtessili e Sacfem edili del gruppo Sacfem di Arezzo della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Sacfem agricoli, Sacfemtessili e Sacfem edili del gruppo Sacfem di Arezzo, con effetto dal 25 settembre 1974;

Vista l'istanza presentata dalle predette società per poter benificiare delle agevolazioni tributarie e credi-

tizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti delle società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della società per la costruzione di macchine edili S.p.a., della Società per la costruzione di meccanica varia e di macchine agricole S.p.a. e della società per la costruzione di macchine tessili S.p.a. del gruppo Sacfem di Arezzo, che occupa più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 14 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6726)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, in Samarate, stabilimenti di Varallo Pombia e Verghera di Samarate, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, con sede in Samarate, frazione Verghera, stabilimenti di Varallo Pombia (Novara) e Verghera di Samarate (Varese), con effetto dal 26 giugno 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuto nei confronti della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, con sede in Samarate, frazione Verghera, stabilimenti di Varallo Pombia (Novara) e Verghera di Samarate (Varese), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 5 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6725)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1977.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 114.820.000.000 ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, recante contributo speciale per il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle aziende del gruppo EGAM.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, recante contributo speciale per il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle aziende del gruppo EGAM ed, in particolare, l'art. 3 a norma del quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dal decreto-legge stesso con operazioni finanziarie da effettuarsi mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, oppure con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito;

Visto il proprio decreto n. 162106/66-AB in data 10 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1977, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 328, con cui, in esecuzione della summenzionata autorizzazione legislativa, è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale di L. 114.820.000.000 all'interesse annuo del 10%, pagabile a semestralità posticipate di scadenza al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, di cui la prima paga-

bile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1988, rimborsabili in dieci quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale numero 162106/66-AB in data 10 gennaio 1977, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 452 del 14 gennaio 1977 di lire 101.488.122.222 emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, versato al capo X, cap. 5003 dell'entrata statale, per l'anno finanziario 1977, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 162106/66-AB del 10 gennaio 1977, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1977, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia, amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità di interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1988 - Decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, recante contributo speciale per il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle aziende del gruppo EGAM » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari, disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03 % sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi e da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 17.223.000 (diciassettemilioniduecentoventitremila) pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi e ricevute provvisorie da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 8.611.500, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1977.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1977
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 38

(6731)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Approvazione del piano tecnico relativo al terzo elenco dei lavori di collocamenti telefonici delle frazioni di comune da eseguirsi con il XVIII lotto nonchè dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori medesimi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991: « Provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Udito il parere del consiglio di amministrazione espresso nella 1363ª adunanza del 3 dicembre 1975 in merito alla utilizzazione dello stanziamento previsto dalla legge 28 marzo 1973, n. 86, con il quale si rende possibile eseguire milleduecentocinquanta collegamenti telefonici delle frazioni di comune comprendente il XVIII lotto lavori per un importo complessivo di lire 4,5 miliardi;

Visto il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1976, con il quale é stato approvato il piano dei lavori relativo a settecentonovantasei collegamenti telefonici per un importo complessivo di L. 2.865.600.000;

Visto il decreto ministeriale in data 13 aprile 1976, con il quale è stato approvato il piano dei lavori relativo a centosessantasette collegamenti telefonici per un importo complessivo di L. 601.200.000;

Considerato che in terza applicazione è prevista la realizzazione di duecentottantadue collegamenti già ammessi ai benefici della legge 28 marzo 1973, n. 86;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico relativo al terzo elenco del XVIII lotto lavori comprendente duecentottantadue collegamenti telefonici.

Art. 2.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune e rifugi alpini indicati nell'allegato elenco.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 4.

La spesa complessiva presunta per i lavori di cui al precedente art. 1 da eseguirsi con i fondi stanziati dalla legge 28 marzo 1973, n. 86, è di L. 1.015.200.000.

Art. 5.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro: COLOMBO

COLLEGAMENTI TELEFONICI DELLE FRAZIONI

Elenco nominativo dei collegamenti telefonici da realizzare con i fondi della legge 28 marzo 1973, n. 86, terzo elenco del XVIII lotto lavori.

2ª ZONA - n. 11

Rifugio CALTENA di Transacqua; VALDENE di Martello; MONTESOLE di Martello; PESCOLLE di Badia; Rifugio LA MONTANARA di Molveno; Rifugio BOTTARI di Falcade; Rifugio CARDUCCI di Auronzo di Cadore; Rifugio CASERA ERE di S. Gregorio nelle Alpi; VIOLA di Aquileia; Rifugio TANA DELLE VOLPI di Savogna; TORRICELLA di Valvasone.

3ª ZONA - n. 115

BADIA di Cupramarittima; MOLINO di Ostra Vetere; DOMETTO di Ostra Vetere; GIUNZANO di Ostra Vetere; PEZZOLO di Ostra Vetere; PESCARA di Ostra Vetere; MONTEPULCIANO di Filottrano; FEGATARA di Montegiorgio; COLLI di Montefortino; CALVARESE di Comunanza; LISCIANO di Comunanza; POGGIO S. SALVATORE di S. Vittoria in Matenano; FONTE DEL LATTE di S. Vittoria in Matenano; S. GIOVANNI BORE di S. Vittoria in Matenano; VILLA VALENTINO di Castel di Lama; CONTRADA CANTAGALLO di Fermo; MADONNA DEGLI ANGELI di S. Vittoria in Matenano; CROCIFISSO DELLE VIGNE di Montegiorgio; CASTELLO di Venarotta; CIMARELLE di Montecassiano; COLLE FORCHE CASE BRUCIATE FONTE PIENELLA di Montelupone; CASTELLETTA FONTE ROSA S. MARTINO GRUGNOLETO di Montelupone; MONTENOVO CANNEGGIANO S. MATTEO di Montelupone; GAGLIOLE di Pieve Torina; CAPRIGLIA di Pieve Torina; CASE BRUCIATE di S. Severino Marche; ORPIANO di S. Severino Marche; VILLA D'ARIA di Serrapetrona; COLLINA di Serrapetrona; COLCERASA di Cingoli; CAPO DI RIO di Cingoli; PIAN MARTINO di Cingoli; DOMO di Cingoli; PERNICI di Cingoli; CASINELLA di Tavoleto; MONTE TASSI di Montegrimano; SALOMONE SULLA VIA PIEVE di Cartoceto; VAL MAGNONE CA' RANUCCIO di Montecerignone; CA' VICO CA' RANDO di Montecerignone; PIETRAROSSA di Trevi; AGGI di Nocera Umbra; PETTINARA di Nocera Umbra; COLSAINO di Nocera Umbra; CAPANNACCE di Nocera Umbra; LARGNANO di Nocera Umbra; S. VITO di Preci; FIANO DI ABETO di Preci; POGGIO di Valtopina; CASA TOMMASO di Valtopina; S. ANDREA di Norcia; PIANO DI NESE di Umbertide; COLLE DI MONTECORONA di Umbertide; APAGNI di Sellano; CESEGGI di Sellano; SETRI di Sellano; FORNACI DI CASTEL DELL'AQUILA di Montecastrilli; POGGETTA di Montecastrilli; MASSA di Longiano; S PIETRO AI PRATI di Forlimpopoli; BAGHETTI di Varsi; MONTEMARINO di Berceto; STIANO di Toano; LA CA' DI CEDDEDOLO di Toano; CASA GUGLIO di Toano; CESOLA CERRIBUCHI di Vetto d'Enza; CASA TALANI di Baiso; CASTAGNETO di Baiso; ROVERETO di Cerignale; LISORE di Cerignale; BRUZZI DI BOCCOLO NOCE di Farini d'Olmo; ONETO di Cerignale; CASTELLO di Cerignale; SAMBONETO di Zerba; PASTORI di Travo; SPINELLO di Travo; PONTE SOPRA SOTTO MULINO PELLEGRI di Coli; BOIOLI di Coli; DONCETO di Travo; DINAVOLO di Travo; VEI di Travo; FELLINO di Travo; PANTANO di Fresagrandinara; PIDOCCHIOSA (S. ANZIO) di Fresagrandinara; PAGLIARINI di Fresagrandinara; CAVONE di Torino di Sangro; UOMOLI di Torino di Sangro; MORTICCIO di Torino di Sangro; PIANA DI SODERO di Torino di Sangro; VALLE ALENTO di Torrevecchia Teatina; COLLE PIANO S. MARIA di Torrevecchia Teatina; TORRE di Torrevecchia Teatina; ROSSI di Gessopalena; SAN BIAGIO SILVILINI di Gessopalena; CUCCO di Gessopalena; SOLAGNE di Gessopalena; ARTICCIARO di Gessopalena; SOLAGNOLI (SOLAGNOLA) di Furci; PORCARECCIA di Vacri; FOSSO SECCO di Villa Celiera; QUATTROSTRADE di Elice; CONTRADA S. ANIELLO di Trivento; PARCO di Colle d'Anchise; CANTALUPO FRAGNETE di Cantalupo del Sannio; CANTALUPO CAMERELLE di Cantalupo del Sannio; PESCORVARO di Carovilli; BRICCIOSO di Carovilli; DEMANIO VETTESE di Pozzilli; CONTRADA CASALI di Colli al Volturno; CONTRADA CERRETO di Colli al Volturno; CASTIGLIONE di Colli al Volturno; S. LUCIA TUPACCHIO di Agnone; PORFILIO di Agnone; CUPELLE di Agnone; CELILLI PIAZZA MORTA di Agnone; STRADA 38 FUCINO di Transacqua.

4ª ZONA - n. 70

VALCATORA di Giuliano di Roma; CASALI di Giuliano di Roma; MONTE ACUTO di Giuliano di Roma; SANTO STEFANO di Monte S. Angelo Campano; PERTICHE di Monte S. Giovanni Campano; MADONNA DEL CANNETO (LA TORRE) di Monte S. Giovanni Campano; FRADUEMONTI di Monte San Giovanni Campano; COLLE S. GIOVANNI di Patrica; QUATTRO STRADE di Patrica; CASALE di Picinisco; IMMOGLIE di Picinisco; MASTRO BENEDETTO di Piglio; COLLE CENCIONE di Piglio; CROCE di Vallemaio; SANTA MARIA di Vallemaio; SCALO FS ITRI di Itri; VIA ROMA MONTE S. BIAGIO CENTRO di Monte S. Biagio; VALLEVIOLA di Monte S. Biagio; VALLEMARINA IANNACE di Monte S. Biagio; VALLEMARINA SCORZANO di Monte S. Biagio; CARRO di Monte S. Biagio; CAMPO MARINELLA di Monte S. Biagio; LA VECCHIA di Monte S. Biagio; LA VETICA di Monte S. Biagio; VILLE DI CASTEL S. ANGELO di Castel S. Angelo; STRAGONELLO di Lanuvio; PARATA di Lanuvio; PONTICELLO di Sant'Oreste; VALLE MARTELLA di Zagarolo; SPOLETINO di Civitella d'Agliano; BAGNOLO DI TAVERNELLE di Anghiari; IL CARMINE di Anghiari; LA FOSSA di Anghiari; TRECCIANO di Caprese Michelangelo; VALBONCIONE di Caprese Michelangelo; DICCIANO di Caprese Michelangelo; VILLA DI SOTTO di Chitignano; MALVA di Loro Ciuffenna; MIGNANO di Pieve S. Stefano; VILLAGGIO RESIDENZIALE MONTANINO DI CAMALDOLI di Poppi; COFFIA di Pratovecchio; SAN DONATO di Pratovecchio; VALAGNESI di Pratovecchio; MARTIGLIANO di Sestino; CASTELNUOVO di Talla; SANTO BAGNERA di Talla; VALLEA di Talla; MANTIGNO di Palazzuolo sul Senio; CASTELLO di Casola in Lunigiana; CASAL BRIZZI di Capalbio; PIANDICERRETO di Castiglione Garfagnana; VEDRIANO di Casola in Lunigiana; SPICCIANO di Castellina Marittima; LA PIEVE DI RIVALTO di Chianni; GUALDA di Monteverdi Marittimo; PRATELLA di Monteverdi Marittimo; SALINO di Aquila d'Arroscia; CANATA di Ranzo; ARACA di Ranzo; SIBIRI di Gonnosfanadiga; IS SPIGAS di S. Anna Arresi; SU LAU di Laconi; S. GIOVANNI di Posada; TERME S. SATURNINO di Bultei; MACCIADOSA di Sassari; TRUNCU REALE di Sassari; TRAVERSA D'OTTAVA di Sassari; VIZILIO di Sassari; GIARRAZZU di Viddalba; L'AVRU di Viddalba.

5ª ZONA - n. 86

MASCIANO di Ariano Irpino; S. REGINA di Ariano Irpino; BAGNARA di Ariano Irpino; GAUDICELLO di Ariano Irpino; PIANO D'OGLIO di Sturno; SERRAPRETA di Sturno; CHIASCIO di Sturno; SERRAPICA di Sturno; STERPARO di Sturno; PESCONE GATTO PANTANELLA di Sturno; PAGLIARONE di Casalbore; GAETA S. ELENA di Casalbore; ISCHIA DELLE ROSE di Casalbore; S. SPIRITO BELLAVISTA di Casalbore; TRE FONTANE di Greci; MONTELEONE 1° di Pesco Sannita; PARCO di Castelpoto; SCAFA di Benevento; CROCELLA di Circello; PIANA di Paduli; CALORE SANDRIANI di Paduli; S. PIETRO di Paduli; SOLONI di Paduli; MANDRE di Cusano Mutri; TITERNO di Cusano Mutri; CALVARIO di Cusano Mutri; RAONE

SCHITO di Cusano Mutri; SORGENZE di Cusano Mutri; PRESTA NORD di S. Agata dei Goti; PALMENTATA di S. Agata dei Goti; RESTINOLA di S. Agata dei Goti; TRAUGNANO di S. Agata dei Goti; SOVIANO di S. Agata dei Goti; MARZULI di Sessa Aurunca; S. MARIA LA PIANA di Sessa Aurunca; MAIANO di Sessa Aurunca; LIMATE di Ailano; TUORO CASALE di Marzano Appio; SARCIONI di Marzano Appio; GIARDINIERA SUPERIORE di Avigliano; MONTALTO di Avigliano; FAVALE di Filiano; CARCIUSO di Filiano; SANTERAMO C.S. 541 CASALSABINI di Altamura; MISERIA di Laterza; PALMENTULLO di Laterza; TELARA di Lamezia Terme; MIGLIERINA di Lamezia Terme; SCHIENOVIESTE di Lamezia Terme; VONIO di Lamezia Terme; VALLERICCIARDO INFERIORE di Lamezia Terme; BOSCOAMATELLO di Lamezia Terme; VALLERICCIARDO SUPERIORE RIONE RASI di Lamezia Terme; CENSI di Lamezia Terme; CONTRADA RICHETTI di Lamezia Terme; PIOMBO di Lamezia Terme; MAGOLA' di Lamezia Terme; MITOIO di Lamezia Terme; CROCEFISSO di Bianco; GORNELLE di Bagaladi; POMARELLI di Bagnara Calabra; COLLE DI TRODO di Mormanno; SCHITO di Acri; VALLEMENTA di Orsomarso; BONANGELO di Orsomarso; MOLINA di Orsomarso; MANCHE di Buonvicino; FERRARO di Buonvicino; MUOIO di Bisignano; CAMIGLIANO di Pietrapaola; S. IRENE di Rossano Calabro; MURAZZO ROTTO di Randazzo; PIANI di Scicli; ALBIATA di Naro; SALADINO di Naro; DONATO di Naro; CONTRADA GRAZIA di Naro; VILLAGGIO BONAFEDE di Naro; COSCIO di Naro; COLLA di Tortorici; MARTINI di Tortorici; TOPPO DEL NOTAIO di Buonalbergo; COTUGNI PAOLINI di S. Agata dei Goti; TUORO di S. Agata dei Goti; S. ANNA di S. Agata dei Goti; BOSCOCUPO TORRETTA di S. Agata dei Goti.

(6474)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Viggianello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Potenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 maggio e 10 giugno 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Viggianello facente parte — unitamente ad altri comuni limitrofi sia della Basilicata che della Calabria — del Massiccio del Pollino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Viggianello (Potenza);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Viggianello, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico sia dal punto di vista ecologico, in quanto non ha subito nel tempo alcuna sostanziale modificazione, com'è dimostrato dalla presenza di fauna e di campioni di flora rara — ad esempio il pino loricato, un tempo presente in più punti della penisola italiana ed ora rimasto solo in ristrette aree delle regioni Basilicata e Calabria, testimonianza di una flora tuttora in via di estinzione, da proteggere e da studiare — sia dal punto di vista paesistico per la bellezza naturale; il tutto costituisce indiscutibilmente un patrimonio ambientale, floreale e faunistico di inestimabile pregio, degno della migliore salvaguardia;

Decreta:

La zona — come sotto specificata — sita nel territorio del comune di Viggianello (Potenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal ponte Mauro sul fosso Mauro a confine col territorio comunale di Rotonda, lungo la strada provinciale Rotonda-Viggianello-S. Severino Lucano fino al ponte sul fosso S. Giovanni (circa km 18,700), fosso S. Giovanni fino alla Sorgente, linea retta fino al Cozzo Vocolio (q.m. 758), linea retta fino al km 23 della strada provinciale Rotonda-Viggianello-S. Severino Lucano (escludendo l'abitato di Viggianello), stessa strada provinciale fino al km 32,700 (q.m. 984), tratturo per località Pantana, per q.m. 973, q.m. 951, q.m. 888, q.m. 864, q.m. 842, q.m. 851, q.m. 890, linea fino alla quota m. 902 (immediatamente ad occidente), linea retta fino alla q.m. 878 sul sentiero che attraversa il fosso Grande e stesso sentiero che attraversando la zona denominata Melara perviene al confine fra i comuni di Viggianello e Castelluccio Inferiore sul fosso Maccarrone, confine fra i due comuni sopra indicati, confine col comune di Chiaromonte, confine col comune di S. Severino Lucano, confine coi comuni di Fardella, Chiaromonte, Morano Calabro, Rotonda fino all'inizio della perimetrazione al ponte Mauro già citato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Potenza.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza curerà che il comune di Viggianello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 16 maggio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

L'anno millenovecentosettantasei il giorno dieci del mese di giugno alle ore undici in Potenza nella sede della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Potenza, istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per parte del territorio del comune di Viggianello (Potenza);

(*Omissis*).

La commissione, a maggioranza, con il voto contrario del soprintendente che ribadisce l'esigenza di quanto sopra illustrato, decreta, dopo ampio dibattito, di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Potenza, in quanto avente le caratteristiche previste dall'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, n. 5, del regolamento n. 1357 approvato con regio decreto 3 giugno 1940, la zona ricadente nel comune di Viggianello perimetrata in verde nella allegata planimetria in scala 1 : 25.000 e delimitata come segue:

dal Ponte Mauro sul fosso Mauro a confine col territorio comunale di Rotonda, lungo la strada provinciale Rotonda-Viggianello-S. Severino Lucano fino al ponte sul fosso S. Giovanni (circa km 18,700), fosso S. Giovanni fino alla Sorgente, linea retta fino al Cozzo Vocolio (q.m. 785); linea retta fino al km 23 della strada provinciale Rotonda-Viggianello-S. Severino Lucano (escludendo l'abitato di Viggianello), stessa strada provinciale fino al km 32,700 (q.m. 984), tratturo per località Pantana, per q.m. 973, q.m. 951, q.m. 888, q.m. 864, q.m. 842, q.m. 851, q.m. 890, linea fino alla quota m. 902 (immediatamente ad occidente), linea retta fino q.m. 878 sul sentiero che attraversa il fosso Grande e stesso sentiero che attraversando la zona denominata Melara perviene al confine tra i comuni di Viggianello e Castelluccio Inferiore, sul fosso Maccarone, confine fra i due comuni sopra indicati, confine col comune di Chiaromonte, confine col comune di S. Severino Lucano, confine coi comuni di Fardella, Chiaromonte, Morano Calabro, Rotonda fino all'inizio della perimetrazione al ponte Mauro già citato.

(*Omissis*).

(6603)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Bari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	12.124
salariati fissi:		
comuni	»	8.284
qualificati	»	9.267
specializzati	»	10.286

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6361)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Cremona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L.	15.170
salariati fissi:		
comuni	»	—
qualificati	»	11.600
specializzati	»	13.978

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6363)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Ferrara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.905

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.953
qualificati . . . . » 11.778
specializzati . . . . » 12.913

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6365)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Novara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.892

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.639
qualificati . . . . » 11.140
specializzati . . . . » 12.311

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6359)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per quattro strade in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Viste le delibere della giunta provinciale di Ravenna, sezione straordinaria dell'11 giugno 1976 esaminate senza rilievi dal C.C. sulle provincie;

Viste le domande dell'amministrazione provinciale di Ravenna in data 21 agosto 1967 tendenti ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade:

strada provinciale n. 87 « Crociarone » (dall'abitato di Pisignano alla strada statale n. 254);

strada provinciale n. 80 « Nullo Baldini » (dalla comunale Giacomo Matteotti in località Milano Marittima alla strada statale n. 16 in località Savio);

strada provinciale n. 95 « collegamento fra il casello autostradale Lugo-Cotignola della A/14-*bis* e la città di Lugo »;

strada provinciale n. 19 « Cotignola » (dall'incrocio con la strada di collegamento con il casello autostradale Lugo-Cotignola della A/14-*bis* in prossimità dell'abitato di Lugo alla strada provinciale « Naviglio »).

Viste le relazioni del genio civile di Ravenna dell'11 maggio 1977;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato tecnico circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della amministrazione provinciale di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le sopraelencate strade provinciali con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade affluenti il segnale « dare precedenza » oppure, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ».

Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione, sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulle strade a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato dal Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di identificazione strade di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1966).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza; fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(6473)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, con effetto dal 7 dicembre 1974;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6723)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, con effetto dal 7 dicembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 maggio 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6724)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Il Poggio Verde, società coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Bottaro in data 2 gennaio 1974, rep. n. 48436/7271, reg. soc. n. 158206;

2) società cooperativa di consumo Circolo ricreativo lavoratori di Mevate, soc. coop. a r.l., in Erba (Como), costituita per rogito Tarchini in data 17 settembre 1955, rep. n. 2387, registro soc. n. 4661;

3) società cooperativa agricola Giovanni XXIII, soc. coop. a r.l., in Rustega di Camposampiero (Padova), costituita per rogito Rabitti in data 29 novembre 1963, rep. n. 3208, reg. soc. n. 5580;

4) società cooperativa edilizia Immobiliare Speranza, società coop. a r.l., in Adria (Rovigo), costituita per rogito Pavan in data 7 settembre 1964, rep. n. 10653, reg. soc. n. 1117;

5) società cooperativa agricola Runzi, soc. coop. a r.l., in Runzi di Bagnolo di Po (Rovigo), costituita per rogito Chinarelli in data 27 febbraio 1964, rep. n. 1384, reg. soc. n. 1085;

6) società cooperativa agricola Democratica padana, società coop. a r.l., in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Fabbri in data 4 novembre 1957, rep. n. 336, reg. soc. n. 698;

7) società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio polesano calzature e pelletterie, soc. coop. a r.l., in Villanova del Ghebbo (Rovigo), costituita per rogito Borromeo in data 3 ottobre 1966, rep. n. 37069, reg. soc. n. 1237;

8) società cooperativa edilizia Stella Alpina, soc. coop. a r.l., in Riese Pio X (Treviso), costituita per rogito Biadene in data 14 aprile 1964, rep. n. 13474, reg. soc. n. 4315;

9) società cooperativa edilizia Monte Grappa, soc. coop. a r.l., in Crespano del Grappa (Treviso), costituita per rogito Scarpa in data 16 gennaio 1958, rep. n. 420, reg. soc. n. 3197;

10) società cooperativa edilizia Casa ex Allievo - C.E.A., soc. coop. a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 9 luglio 1970, rep. n. 24184/10025, reg. soc. n. 3317;

11) società cooperativa di consumo A.C.L.I. di Rocca San Casciano, già coop. di consumo tra i lavoratori cristiani di Rocca S. Casciano, soc. coop. a r.l., in Rocca S. Casciano (Forlì), costituita per rogito Pini in data 28 novembre 1948, rep. n. 4433, reg. soc. n. 2171;

12) società cooperativa agricola Consorzio provinciale allevatori, soc. coop. a r.l., in Modena, costituita per rogito Amaduzzi in data 8 luglio 1968, rep. n. 7372, reg. soc. n. 5438;

13) società cooperativa edilizia Alcide De Gasperi, società coop. a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 11 ottobre 1963, rep. n. 22794, reg. soc. n. 2936;

14) società cooperativa edilizia S.I.L.P., soc. coop. a r.l., in Ravenna, costituita per rogito De Lorenzi in data 19 novembre 1952, rep. n. 4395, reg. soc. n. 1976;

15) società cooperativa agricola C.A.T. - Cooperativa allevatori tacchini, soc. coop. a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 10 maggio 1974, rep. n. 83136, reg. società n. 4232;

16) società cooperativa agricola Potenza, soc. coop. a r.l., in Pollenza (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 29 dicembre 1971, rep. n. 25647, reg. soc. n. 1680;

17) società cooperativa agricola Moje, soc. coop. a r.l., in Pollenza (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 29 dicembre 1971, rep. n. 25649, reg. soc. n. 1698;

18) società cooperativa edilizia Residenza Italica Nomentana, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Napoleone in data 16 giugno 1965, rep. n. 19272, reg. soc. n. 1527;

19) società cooperativa edilizia Emmegi 2000, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Rossetti in data 7 giugno 1973, rep. n. 33220, reg. soc. n. 3080/73;

20) società cooperativa edilizia Aurora 72, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Saverio Marasco in data 30 marzo 1972, rep. n. 327257, reg. soc. n. 1662/72;

21) società cooperativa edilizia Givisa, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 25 novembre 1963, rep. n. 33450, reg. soc. n. 261/64;

22) società cooperativa edilizia Amicizia e Concordia fra dipendenti dello Stato, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Schillaci-Ventura in data 31 ottobre 1953, rep. n. 66176, reg. soc. n. 2992;

23) società cooperativa edilizia La Speranza Terza 1972, soc. coop. a r.l., in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 30 marzo 1972, rep. n. 55662, reg. soc. numero 1172/72;

24) società cooperativa edilizia Adar, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 7 maggio 1958, rep. n. 29637, reg. soc. n. 989/58;

25) società cooperativa edilizia La Baita, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Ghi in data 31 gennaio 1969, rep. n. 14911, reg. soc. n. 356/69;

26) società cooperativa edilizia Cosconia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 6 giugno 1972, rep. n. 23357, reg. soc. n. 2154/72;

27) società cooperativa edilizia Papiria, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 13 marzo 1972, rep. n. 22488, reg. soc. n. 1318/72;

28) società cooperativa edilizia Galassia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dobici in data 13 marzo 1968, rep. n. 536731/14498, reg. soc. n. 1271/68;

29) società cooperativa edilizia Plaetoria, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 16 marzo 1972, rep. n. 22586, reg. soc. n. 1508/72;

30) società cooperativa edilizia Crepusia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 21 giugno 1972, rep. n. 23560, reg. soc. n. 2459/72;

31) società cooperativa edilizia Casa Fortuna, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Ferraiulo in data 7 luglio 1964, rep. n. 515326, reg. soc. n. 4069/64;

32) società cooperativa edilizia Aquillia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 5 novembre 1971, rep. n. 20512, reg. soc. n. 79/72;

33) società cooperativa edilizia Cipia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 26 ottobre 1971, rep. n. 20389, reg. soc. n. 3929/71;

34) società cooperativa edilizia Il Sole, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Di Pascasio in data 31 maggio 1972, rep. n. 3219, reg. soc. n. 1541/72;

35) società cooperativa edilizia Servilia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 28 marzo 1972, rep. n. 22723, reg. soc. n. 1588/72;

36) società cooperativa edilizia Fasta, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Calabresi in data 21 dicembre 1965, rep. n. 32257, reg. soc. n. 132/66;

37) società cooperativa edilizia Vargunteia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 29 maggio 1972, rep. n. 23282, reg. soc. n. 2150/72;

38) società cooperativa edilizia Marzia 1970, soc. coop. a r.l., in Frascati (Roma), costituita per rogito Ascenzo Paolantonio in data 20 marzo 1970, rep. n. 3180, reg. soc. n. 996/70;

39) società cooperativa edilizia Enrico Fermi, soc. coop. a r.l., in Frascati (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 10 dicembre 1971, rep. n. 90949, reg. soc. n. 1868/72;

40) società cooperativa edilizia Prato Verde 173, società coop. a r.l., in S. Angelo Romano (Roma), costituita per rogito Brucculeri in data 10 ottobre 1972, rep. n. 21488, reg. soc. numero 89/73;

41) società cooperativa edilizia Stella, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Checchi in data 13 giugno 1957, rep. n. 9453, reg. soc. n. 827;

42) società cooperativa edilizia Resurgo, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 27 marzo 1972, rep. n. 57095, reg. soc. n. 359;

43) società cooperativa edilizia Ai Cinque Pini, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Spagnuolo in data 5 maggio 1959, rep. n. 50555, reg. soc. n. 282;

44) società cooperativa edilizia D.A.S. - Dipendenti amministrazione statali, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Zurlo in data 10 maggio 1966, rep. n. 207177, reg. soc. numero 352;

45) società cooperativa di consumo A.Z., soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 14 marzo 1973, rep. n. 184153, reg. soc n. 854;

46) società cooperativa di produzione e lavoro Apollo 9, soc. coop. a r.l., in Afragola (Napoli), costituita per rogito Ciaccia in data 16 marzo 1969, rep. n. 181142, reg. soc. n. 352;

47) società cooperativa edilizia Parco Montena, già Parco Verde, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Reale in data 27 giugno 1969, rep. n. 64641, reg. soc. n. 4196;

48) società cooperativa agricola Oleificio cooperativo coltivatori diretti di Andria, soc. coop. a r.l., in Andria (Bari), costituita per rogito Bisogno in data 18 febbraio 1965, rep. n. 898, reg. soc. n. 2084;

49) società cooperativa edilizia Madonna della Campana, soc. coop. a r.l., in Casarano (Lecce), costituita per rogito Aromolo Italo in data 19 agosto 1971, rep. n. 56507, reg. soc. numero 3018.

(6476)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1986-AL »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Cabria Carlo, in Castelletto Monferrato (Alessandria), via Benzi n. 42, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 1986-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(6606)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 20 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,95	884,95	884,90	884,95	884,95	884,95	885,05	884,95	884,95	884,95
Dollaro canadese	836,50	836,50	836,50	836,50	836,60	836,50	836,75	836,50	836,50	836,50
Franco svizzero	355,01	355,01	355 —	355,01	355,15	355,05	355,08	355,01	355,01	355 —
Corona danese	146,14	146,14	146 —	146,14	146,10	146,15	146,15	146,14	146,14	146,10
Corona norvegese	167,16	167,16	167,10	167,16	167,15	167,20	167,17	167,16	167,16	167,15
Corona svedese	199,97	199,97	199,90	199,97	200 —	199,98	199,975	199,97	199,97	199,95
Fiorino olandese	354,98	354,98	354,85	354,98	354,90	354,95	355,04	354,98	354,98	354,95
Franco belga	24,536	24,536	24,33	24,536	24,53	24,53	24,5360	24,536	24,536	24,53
Franco francese	179,03	179,03	178,97	179,03	179 —	179,05	179,055	179,03	179,03	179,03
Lira sterlina	1521,85	1521,85	1522,25	1521,85	1521,75	1521,90	1522,05	1521,85	1521,85	1521,85
Marco germanico	375,46	375,46	375,65	375,46	375,50	375,45	375 51	375,46	375,46	375,45
Scellino austriaco	52,791	52,791	52,84	52,791	52,80	52,79	52,81	52,791	52,791	52,79
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,88	22,94	22,87	22,95	22,88	22,94	22,94	22,94
Peseta spagnola	12,745	12,745	12,75	12,745	12,74	12,74	12,75	12,745	12,745	12,75
Yen giapponese	3,247	3,247	3,2450	3,247	3,245	3,24	3,2450	3,247	3,247	3,24

Media dei titoli del 20 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	81,250
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
» 5 % (Ricostruzione)	99,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,625
» 5 % (Città di Trieste)	92,125
» 5 % (Beni esteri)	91,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,800
» 5,50 % » » 1968-83	77,850
» 5,50 % » » 1969-84	74,925
» 6 % » » 1970-85	77,950
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,550
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978	93 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,550
» poliennali 7 % 1978	94,450
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,825
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,400
» » 9 % 1980	87,650
» » 10 % 1981	88,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	885 —
Dollaro canadese	836,625
Franco svizzero	355,045
Corona danese	146,145
Corona norvegese	167,165
Corona svedese	199,972
Fiorino olandese	355,01
Franco belga	24,536
Franco francese	179,042
Lira sterlina	1521,95
Marco germanico	375,485
Scellino austriaco	52,80
Escudo portoghese	22,91
Peseta spagnola	12,747
Yen giapponese	3,247

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale dipendente dalla stessa amministrazione.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, che ha attribuito al Ministero dell'interno la competenza in materia di vigilanza sulla integrità e la riservatezza di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità e che, in relazione ai nuovi ulteriori compiti istituzionali, ha riconosciuto la necessità di integrare con variazioni in aumento la dotazione organica — tra l'altro — della carriera di concetto amministrativa nella misura di trenta posti;

Considerato che in sede di prima applicazione del cennato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, l'Amministrazione deve procedere — ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — alla copertura di dieci dei succennati trenta posti nella carriera di concetto mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Amministrazione civile dell'interno in possesso dei prescritti requisiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale dipendente dalla stessa Amministrazione, in possesso di diploma d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

Il suddetto requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate alla prefettura o all'ufficio dell'amministrazione presso cui gli aspiranti prestano servizio nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

d) la qualifica rivestita e l'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, ovvero in uno degli altri modi prescritti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

Con successivo decreto verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

2) tema di cultura generale riguardante problemi ed aspetti della vita contemporanea.

La prima prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, da svolgersi in non più di dieci righe per ciascuna risposta.

Il *colloquio* verte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

2) nozioni di diritto privato;

3) legislazione speciale amministrativa;

4) elementi di contabilità di Stato;

5) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

6) storia civile d'Italia dal 1848;

7) geografia fisica e politica d'Italia.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 3), oggetto del colloquio è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero dell'interno; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre amministrazioni: articoli 1, 2, 3 e 9; legge 13 maggio 1961, n. 469 e legge 8 dicembre 1970, n. 996, per quanto concerne l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, contenente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

b) pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai titoli dal 1° al 4° e relative norme regolamentari contenute nel regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148: titolo III - capo IV da art. 142 ad art. 160 (limitatamente per quanto concerne i poteri del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo ed i casi di revoca, sospensione e rimozione); titolo V da art. 281 ad art. 326 (con particolare riguardo ai casi di scioglimento di consigli comunali e provinciali); testo unico della legge comunale e provinciale approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; titolo I da art. 17 ad art. 28; testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

d) cittadinanza e anagrafe: legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e successive modificazioni, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

e) protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità, protezione civile.

Art. 6.

Le prove scritte previste dall'art. 5 del bando, avranno luogo nei giorni 3 e 4 novembre 1977, con inizio alle ore 8,30, in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suindicato, nel giorno e nell'ora specificati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 7.

Al colloquio, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, verrà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 8.

Graduatoria

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato ed, a parità di votazione, in base ai titoli di preferenza indicati dalla vigente normativa, viene approvata con decreto ministeriale e, con lo stesso decreto ministeriale, vengono dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di istruzione secondaria di 2° grado o copia autentica dello stesso, sempreché il documento non sia già in possesso dell'amministrazione per un altro motivo.

Art. 10.

Trattamento economico

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova con lo stipendio annuo lordo di L. 1.176.000 (parametro 160) e con assegno perequativo pensionabile di L. 774.000 annue lorde.

Ai vincitori che siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire altri posti vacanti.

Art. 12.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 aprile 1977

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1977
Registro n. 13 Interno, foglio n. 97

(6762)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa circondiariale di Velletri.

Nel Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1977, registro n. 8 Giustizia, foglio n. 199, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Velletri, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(6567)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lanciano.

Nel Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1977, registro n. 8 Giustizia, foglio n. 297, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lanciano, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975.

(6568)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa cicondariale di Cittanova.

Nel Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1977, registro n. 8 Giustizia, foglio n. 293, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cittanova, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(6569)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Siena.

Nel Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1977, registro n. 8 Giustizia, foglio n. 295, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Siena, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(6570)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Catanzaro.

Nel Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 febbraio .1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1977, registro n. 9 Giustizia, foglio n. 71, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Catanzaro, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975.

(6571)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Vercelli.

Nel Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1977, registro n. 9 Giustizia, foglio n. 69, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Vercelli, indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1975.

(6572)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Piacenza

Il medico provinciale informa che è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di nove sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Piacenza.

La domanda, corredata dei documenti di rito, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 3 ottobre 1977.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Piacenza.

(6579)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

Con decreto 3 giugno 1977, n. 1491, è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1975 e risulta così composta:

Presidente:

Pontone dott. Antonio, della sezione decentrata del comitato di controllo di Ravenna.

Componenti:

Stancanelli prof. Vincenzo, primario chirurgo dell'ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna;
Bendandi prof. Angelo, primario medico dell'ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna;
Marra dott. Alfonso, medico provinciale di Forlì;
Ercolani dott. Oreste, medico condotto.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna.

La commissione che ha sede a Ravenna — ufficio del medico provinciale — inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6580)

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ravenna

Con decreto 3 giugno 1977, n. 1492, è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante al 30 novembre 1975 e risulta così composta:

Presidente:

Pontone dott. Antonio, della sezione decentrata del comitato di controllo di Ravenna.

Componenti:

Bianchi prof. Giuseppe, primario ostetrico dell'ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna;
Bosi prof. Daniele, primario ostetrico dell'ospedale civile di Lugo;
Barca dott. Giuseppe, medico provinciale di Ferrara;
Conti Carolina, ostetrica condotta.

Segretario:

Feverati dott. Alfonso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Ferrara.

La commissione che ha sede a Ravenna — ufficio del medico provinciale — inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6581)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale prima;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale seconda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(6746)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 1° agosto 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(6747)

OSPEDALE DI VENEZIA-MESTRE

Concorso ad un posto di assistente del centro malattie endocrine e metaboliche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro malattie endocrine e metaboliche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(6748)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 luglio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(6749)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente del servizio di radiologia, fisioterapia e sezione oncologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(6742)

OSPEDALE CIVILE « P. F. CALVI » DI NOALE

Concorso ad un posto di assistente della divisione odontostomatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione odontostomatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Noale (Venezia).

(6743)

OSPEDALE DI CIRCOLO « A. BELLINI » DI SOMMA LOMBARDO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente la sezione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente la sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(6744)

OSPEDALE DI MATERNITA' DI FOGGIA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Foggia.

(6745)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di urologia;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di pronto soccorso;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di odontostomatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di neonatologia;

tre posti di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(6826)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « LA BERTAGNETTA » DI VERCELLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di tisiologia;

un posto di assistente della divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(6740)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(6741)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(6823)

OSPEDALE « G. GIAMBALVO » DI MENFI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Menfi (Agrigento).

(6824)

OSPEDALE DI CISTERNINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cisternino (Brindisi).

(6828)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Catania.

(6827)

POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DI CATANIA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

L'Università degli studi di Catania, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione in data 26 aprile 1977, bandisce per il proprio ospedale policlinico un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di incarico a tempo determinato ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione al concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande in carta legale indirizzate al rettore dell'Università dovranno pervenire alla segreteria generale del policlinico dell'Università stessa entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando di concorso è affisso all'albo del policlinico dell'Università.

Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria generale del policlinico dell'Università in Catania.

(6822)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE » DI GEMONA DEL FRIULI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

(6829)

OSPEDALE CIVILE « L. CAZZAVILLAN » DI ARZIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo fisioterapista;
un posto di primario del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto dirigente del centro immunotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arzignano (Vicenza).

(6825)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1977, n. 37.

Rifinanziamento della legge regionale 4 marzo 1977, n. 23: « Interventi nel settore dei trasporti » e attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84: « Organizzazione e pubblicizzazione dei servizi di trasporto pubblico ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 30 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1977, N. 23

Art. 1.

L'autorizzazione a concedere contributi a titolo di acconto, prevista dall'art. 1 della legge regionale 4 marzo 1977, n. 23, è prorogata al 31 luglio 1977.

La giunta regionale è autorizzata per il periodo 1° gennaio-31 luglio 1977 a corrispondere i contributi di cui al precedente comma fino ad un massimo di L. 190.000 mensili per agente.

A tal fine lo stanziamento di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1977, n. 23, è aumentato a lire 3.790 milioni.

Art. 2.

Lo stanziamento previsto dall'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1977, n. 23, è stabilito in lire 3.790 milioni per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 luglio 1977.

Art. 3.

Alla maggiore spesa prevista dai precedenti articoli si fa fronte per l'esercizio finanziario 1977, mediante riduzione di lire 3.248 milioni dal cap. 5300: « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » (partita: « Interventi straordinari nel settore dei trasporti ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5300. — Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione (partita: « Interventi straordinari nel settore dei trasporti ») . . . L. 3.248.000.000

In aumento:

Cap. 4869. — Acconto alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di interesse regionale ad integrazione del trattamento economico . . L. 1.624.000.000

Cap. 4870. — Contributi in conto esercizio alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale . . . » 1.624.000.000

Titolo II

ATTUAZIONE DELL'ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1975, N. 84

Art. 5.

In esecuzione di quanto disposto dall'art. 27 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo di 1.000 milioni a enti locali e a società a prevalente capitale pubblico per gli autobus già acquistati negli anni 1974 e 1975 in relazione alle domande presentate entro il 17 agosto 1975.

Art. 6.

All'onere derivante dal precedente articolo si fa fronte per lire 660 milioni con una prima utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione per l'esercizio 1975 ai sensi del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e per lire 340 milioni mediante una prima contrazione del mutuo previsto dall'art. 38 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84.

Art. 7.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(variazione in aumento)

Cap. 405. — Quota regionale per interventi in favore del trasporto pubblico di persone L. 660.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(variazione in aumento)

Cap. 7203. — Interventi per il trasporto pubblico di persone - acquisto veicoli (art. 17 legge 16 ottobre 1975, n. 493) . . . . L. 660.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 maggio 1977

TOMELLERI

(6501)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1977, n. 22.

Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12, recante norme per l'assistenza a favore di minori, anziani e inabili al lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 2 vengono sostituite le parole « Ai comuni della Regione, singoli o associati, ... » con le seguenti: « Ai consorzi dei comuni, e fino alla loro costituzione, ai singoli comuni ... ».

Allo stesso art. 2 si aggiunge il comma secondo nel testo che segue: « Il sindaco, ricevuta la segnalazione della autorità di pubblica sicurezza, o di propria iniziativa ove sia anche autorità locale di pubblica sicurezza, dispone l'intervento assistenziale ritenuto più idoneo tra quelli previsti dal regolamento di cui all'art. 4, quale provvedimento urgente a carattere temporaneo ».

Art. 3.

L'art. 3 è sostituito dal seguente: « I consorzi dei comuni e fino alla loro costituzione i singoli comuni provvedono, per il rispettivo territorio, al mantenimento dei soggetti di cui all'art. 2.

Provvedono, altresì, anche ove intervengano altri enti eventualmente tenuti per legge o per norma statutaria al mantenimento di minori di anni diciotto, di inabili al lavoro e di

anziani, nei casi in cui, pur non ricorrendo le condizioni di vero e proprio abbandono, venga riscontrato un effettivo stato di bisogno per impedimenti, temporanei o permanenti, di carattere personale, economico, familiare, ambientale, che ne ostacolino l'inserimento, il mantenimento o il reinserimento nella vita familiare, scolastica, sociale, lavorativa ».

Art. 4.

L'art. 5 è abrogato.

Art. 5.

All'art. 6 le parole « ... la giunta municipale... » sono sostituite dalle seguenti: « ... l'organo deliberativo competente del consorzio o del comune... ».

Art. 6.

All'art. 8 le parole: « Qualora il sindaco o la giunta municipale abbiano... » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora sia stato... » e il periodo « ... il comune provvederà alla liquidazione delle spese di competenza... » è sostituito dal seguente: « ... la liquidazione delle spese di competenza verrà disposta... ».

Art. 7.

L'art. 9 è abrogato.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 10 è modificato come segue: « La Regione concorre finanziariamente alle spese sostenute dai consorzi dei comuni e, fino alla loro costituzione, dai singoli comuni dell'Umbria per l'attività assistenziale di cui all'art. 3 ».

Nel secondo comma dello stesso art. 10 le parole: « ... a tutti i comuni della Regione, singoli o associati... » sono sostituite dalle seguenti: « ... ai predetti enti... ».

Art. 9.

L'art. 12 è abrogato.

Art. 10.

La denominazione del cap. 2470 è così modificata: « Concorsi nelle spese per il mantenimento dei minori, degli anziani e degli inabili al lavoro ».

E' conservato, limitatamente all'anno finanziario 1977, lo stanziamento del cap. 2460 per il rimborso delle spese sostenute dai comuni nell'espletamento dell'attività assistenziale delegata fino all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 aprile 1977 (atto n. 496) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 maggio 1977.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1977, n. 23.

Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione continua degli operatori socio-sanitari e di promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuto della legge

Le funzioni spettanti alla Regione in materia di formazione continua degli operatori socio-sanitari e di promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione sono esercitate secondo le norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

Finalità

La formazione continua degli operatori socio-sanitari e la promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione costituiscono un elemento della programmazione dello sviluppo regionale, e concorrono unitariamente con gli altri interventi normativi al raggiungimento degli obiettivi della Regione in materia di istruzione professionale.

Le funzioni regionali nella materia disciplinata dalla presente legge sono esercitate in modo da garantire che:

gli indirizzi della formazione corrispondano con gli obiettivi della programmazione socio-sanitaria definiti a livello nazionale e regionale;

il gettito delle iniziative formative sia adeguato alla necessità di sviluppo e trasformazione dei servizi e alle capacità di assorbimento da parte delle strutture socio-sanitarie;

le basi culturali e scientifiche degli operatori e della popolazione siano continuamente innalzate per portarle ai livelli corrispondenti allo stato delle conoscenze;

la formazione professionale di base sia aperta in senso polivalente;

la qualificazione e l'aggiornamento professionale avvengano in corso di servizio, e comunque, con la più ampia integrazione nell'attività pratica;

venga privilegiata l'attività interdisciplinare e di gruppo;

siano democratizzati i rapporti all'interno dei singoli ruoli professionali, quelli tra i vari ruoli nell'ambito dei servizi, e quelli tra gli operatori e la popolazione;

emerga negli operatori e nella popolazione la consapevolezza del ruolo della prevenzione quale momento preminente su tutta la funzione sanitaria;

venga assicurata in tutti gli operatori l'apertura ai problemi sociali, perchè acquisiscano la capacità di individuare ed analizzare i bisogni della popolazione, di conoscere la realtà ambientale sotto il profilo dei rischi, di partecipare alla trasformazione dei servizi;

venga stimolata nella popolazione la capacità di rivolgere ai servizi nuove domande corrispondenti ai suoi bisogni oggettivi, come presupposto di base anche per una reale gestione sociale.

Art. 3.

Oggetto della formazione continua

La formazione continua degli operatori socio-sanitari consiste nelle attività volte alla acquisizione di titoli professionali disciplinati delle leggi dello Stato, relativamente alle materie trasferite alla Regione; all'aggiornamento culturale e professionale del personale in servizio; nonchè alla preparazione, nell'ambito della competenza regionale in materia di istruzione professionale, del personale da adibire ad attività per le quali le leggi dello Stato non richiedono una specifica qualificazione professionale.

L'aggiornamento, la formazione continua del personale è volta ad assicurare, tra l'altro, la più ampia mobilità del personale stesso all'interno delle strutture socio-sanitarie.

La presente legge non si applica nei confronti della formazione universitaria e post-universitaria in quanto disciplinata da norme statali.

Art. 4.

Funzioni

La formazione continua degli operatori è intesa a fornire adeguate capacità professionali relativamente alle seguenti funzioni dei servizi socio-sanitari, secondo gli indirizzi contenuti nel piano di cui al successivo art. 11:

a) funzione infermieristica;
b) funzione socio-assistenziale;
c) funzione tecnica;
d) funzione di aiuto domestico familiare;
e) funzioni mediche, veterinarie e farmacistiche;
f) funzioni di collaborazione tecnica;
g) funzione amministrativa.

Per quanto attiene alle funzioni di cui alle lettere *d*) *e g*), la formazione si riferisce esclusivamente al personale in servizio; per quanto attiene alle funzioni di cui alle lettere *e*) e *f*) sono da intendersi escluse la laurea e le specifiche specializzazioni.

Art. 5.

Delega

Le funzioni regionali oggetto della presente legge sono delegate ai comuni associati nei consorzi istituiti ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, fatto salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.

Per le modalità di esercizio della delega e per i rapporti tra la Regione ed i comuni delegati si fa rinvio alla citata legge n. 57, quando la presente legge non preveda norme specifiche.

Art. 6.
Centri di formazione continua - Funzioni

In ciascun comprensorio per i servizi sanitari e socio-assistenziali è istituito un centro per la formazione professionale continua degli operatori socio-sanitari e l'educazione sanitaria cui spetta l'organizzazione e l'attuazione dei corsi e delle altre iniziative previste dal piano formativo regionale nonchè dalle iniziative previste nei piani comprensoriali.

Al fine di agevolare i centri nell'assolvimento dei propri compiti, la Regione promuove intese con istituti universitari e con altre istituzioni pubbliche di ricerca e didattica.

Art. 7.
Gestione e funzionamento dei centri

Nel quadro dei piani comprensoriali di cui all'art. 11 della legge regionale n. 57 del 14 novembre 1974 i consorzi per i servizi sanitari e socio-assistenziali regolamentano la gestione e il funzionamento dei centri di formazione continua, sulla base dei seguenti principi:

l'attività del centro deve coordinarsi ed integrarsi nella rete dei servizi culturali predisposti a livello di base, ai sensi delle altre leggi regionali di delega;

deve essere previsto un apposito comitato di gestione, nominato dal consorzio, e composto in modo da includere tra l'altro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e operatori dei servizi socio-sanitari, scolastici e culturali esistenti nel territorio;

tale comitato, che risponde amministrativamente al consorzio:

a) formula proposte per il piano comprensoriale delle attività formative;

b) programma, organizza e coordina le singole attività formative gestite dal consorzio, o ne controlla lo svolgimento quando queste facciano capo ad enti ed istituzioni diverse secondo quanto previsto al successivo art. 11;

c) mantiene il collegamento tra le strutture sanitarie e sociali, quelle dell'istruzione pubblica e gli altri organismi delle collettività locali per tutto quanto attiene allo svolgimento delle attività formative;

d) assicura la disponibilità della documentazione necessaria alla formazione continua e alla promozione sociale ed educazione sanitaria, in collegamento con le iniziative di formazione e di documentazione regionale e con le biblioteche e le altre iniziative culturali degli enti locali;

ogni iniziativa formativa deve essere coordinata da un consiglio di corso, costituito pariteticamente dal corpo docente e da rappresentanti degli allievi.

Art. 8.
Personale

Per le attività di organizzazione e segreteria, il centro si avvale a tempo pieno di personale comandato dai comuni e dalla Regione.

Il corpo docente è formato da operatori a tempo pieno e a tempo parziale, scelti preferibilmente tra il personale di ruolo dei servizi socio-sanitari e culturali locali, nonchè tra il personale della scuola, nel rispetto delle norme vigenti per lo stato giuridico del personale docente dello Stato.

Anche per assicurare lo svolgimento delle attività di gruppo deve essere garantito un apporto di personale di ruolo infermieristico, tecnico, o di assistenza sociale, nella proporzione di almeno uno ogni dieci allievi.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento o qualificazione didattica tenuti su iniziativa della Regione costituisce titolo preferenziale per la nomina a docente.

I consorzi per i servizi socio-sanitari possono chiedere ad altri enti il distacco o comando, totale o parziale degli operatori da assegnare a funzioni didattiche.

E' consentito il distacco o comando di dipendenti ospedalieri presso i consorzi per i servizi sanitari e socio-assistenziali. Qualora tale comando sia chiesto per svolgere attività formative cui gli enti ospedalieri sono tenuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consorzio che ne usufruisce non è tenuto ad alcun rimborso.

I centri di formazione continua possono ricorrere a consulenze per singoli problemi specifici.

Art. 9.
Metodologia didattica

La metodologia didattica per le iniziative svolte dai centri di formazione continua deve adeguarsi ai seguenti criteri generali:

a) duttilità dei programmi, che devono essere svolti partendo dai problemi reali, e devono ricomprendere le varie materie attraverso apporti interdisciplinari, così da rispondere ai bisogni dell'uomo e alle esigenze emergenti dai servizi;

b) rapporto equilibrato tra le attività teoriche e quelle pratiche garantendo comunque che il loro svolgimento avvenga in un quadro unitario;

c) preminenza dell'attività di gruppo nello svolgimento dei programmi didattici.

Art. 10.
Piano pluriennale

La giunta regionale predispone un progetto di piano pluriennale per le attività di formazione professionale degli operatori socio-sanitari, sulla base delle indicazioni del piano regionale di sviluppo per la formazione professionale ed in armonia all'art. 12 della legge regionale n. 57 del 14 novembre 1974.

Il piano pluriennale per le attività di formazione professionale degli operatori socio-sanitari è approvato dal consiglio regionale.

Art. 11.
Proposta di piano formativo annuale comprensoriale

Ogni consorzio socio-sanitario, sulla base delle previsioni del piano pluriennale predispone la proposta di piano comprensoriale delle attività da svolgere ai sensi della presente legge, che trasmette al presidente della giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno.

In tali piani debbono essere previste anche le eventuali iniziative di altri soggetti che non siano gli enti locali.

Al fine di fare includere queste iniziative nel piano regionale, i piani comprensoriali dovranno valutare le reali possibilità degli enti o istituzioni che le richiedono, ed assicurare uno svolgimento delle attività conforme alle disposizioni della presente legge, ed avere la garanzia che l'attività pratica avvenga presso presìdi socio-sanitari di enti pubblici.

Le domande di tali enti o istituzioni di inclusione nel piano comprensoriale, dovranno essere corredate dei seguenti allegati:

deliberazione degli organi competenti con la quale si è espressa la volontà di istituire il corso;

copia dello statuto dell'ente del regolamento speciale della scuola o del corso;

programmi dei corsi;

documentazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica;

indicazione del personale messo a disposizione per il funzionamento autonomo, didattico e organizzativo del corso;

indicazione dei mezzi finanziari di cui dispongono per il funzionamento dei corsi;

indicazione dei servizi pubblici presso i quali gli allievi completeranno sul campo la loro formazione, e delle convenzioni a tal fine con gli enti gestori dei servizi medesimi;

proposta del numero massimo degli allievi da ammettere.

Non sono soggette alle disposizioni di cui ai comma precedenti le iniziative formative dell'università nonché quelle che l'amministrazione dello Stato rivolge ai propri dipendenti.

Art. 12.
Piano formativo annuale regionale

Sulla base delle proposte dei programmi comprensoriali, la giunta regionale predispone, sentiti i consorzi socio-sanitari, la proposta di piano per la formazione continua degli operatori socio-sanitari e per la formazione sociale e l'educazione sanitaria della popolazione.

Il piano prevede le seguenti indicazioni:

a) corsi per l'acquisizione dell'abilitazione alle professioni ed arti sanitarie ausiliarie disciplinate dalle leggi dello Stato;

b) corsi per la preparazione del personale da adibire ad altre attività socio-sanitarie nell'ambito della competenza regionale in materia di istruzione professionale;

c) corsi, seminari od altre iniziative di ciclo breve per l'aggiornamento professionale e culturale su temi di rilevanza regionale;

d) campagna ed altre iniziative di promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione, su temi di rilevanza regionale;

e) iniziative di aggiornamento e qualificazione del personale adibito a funzioni didattiche.

Il piano prevede inoltre le iniziative formative da attuarsi nel quadro dei rapporti convenzionali tra la Regione e l'università.

Per ogni singola iniziativa formativa il piano determina il numero degli accessi, i requisiti di ammissione, la durata, le materie di insegnamento, le modalità della didattica e quelle per il rilascio dei diplomi e degli attestati di qualifica, tenendo conto delle prescrizioni provenienti dalle leggi dello Stato.

Il piano individua i centri di formazione continua o le istituzioni cui affidare la realizzazione di inizative formative riguardanti l'intera rete regionale.

L'inclusione nel piano regionale costituisce autorizzazione allo svolgimento dei corsi.

Le iniziative di cui ai paragrafi a) e b) del precedente secondo comma non possono essere tenute se non sono incluse nel piano formativo regionale.

Il piano regionale è approvato entro il 31 maggio dal consiglio regionale.

Art. 13.

Diritti degli allievi

Le iscrizioni e la frequenza alle iniziative formative, l'uso dei testi e degli altri sussidi didattici sono gratuiti.

Agli allievi dei corsi per la formazione continua degli operatori socio-sanitari, che non abbiano alcun rapporto di lavoro, sono assicurati i servizi che facilitano la frequenza e l'accesso alle sedi formative, nonché un eventuale assegno di studio, da concordare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Agli allievi che lavorano alle dipendenze di enti che gestiscono i servizi sanitari e socio-assistenziali, deve essere garantito il congedo retribuito secondo modalità da definirsi in sede di accordo sindacale; va inoltre corrisposto il trattamento di missione, se dovuto, quando la sede formativa non corrisponda alla residenza lavorativa.

Agli allievi che ne siano privi sono garantite forme di assistenza sanitaria.

Il personale in servizio deve frequentare almeno una iniziativa di aggiornamento culturale e professionale ogni cinque anni.

Art. 14.

Norme per la frequenza ai corsi

L'accesso ai corsi per i quali esista una limitazione di iscrizione è determinato sulla base della graduatoria risultante da un esame o colloquio, dinanzi ad una commissione formata nei modi previsti al successivo art. 15.

Ogni allievo che frequenta un corso di formazione continua deve ricevere un libretto personale nel quale sarà registrato il suo *curriculum* formativo con particolare riguardo ai dati relativi a:

natura del corso frequentato, sua durata, materie di insegnamento impartite;

caratteristiche del tirocinio e delle altre esercitazioni pratiche cui l'allievo accede durante il corso;

risultato delle prove d'esame sostenute.

Tale libretto personale è unico per tutta la Regione, ed è approvato dalla giunta regionale. Esso riporta i dati relativi a qualsiasi iniziativa di formazione continua successiva a quella in cui è stato rilasciato.

L'attività di tirocinio non può essere utilizzata per chiedere agli allievi prestazioni lavorative in sostituzione o in integrazione del personale dei servizi presso i quali esso viene svolto.

Non possono accedere agli esami intermedi o finali gli allievi che abbiano totalizzato un numero di assenze superiore ad un terzo dell'orario destinato complessivamente all'attività formativa.

Art. 15.

Attestati di qualifica e diplomi

Al termine dei corsi di qualificazione previsti nel piano formativo regionale è rilasciato un attestato, previo esame da sostenersi davanti ad una commissione nominata dall'organo esecutivo del consorzio per i servizi socio-sanitari competente per territorio.

Tale attestato costituisce titolo valutabile per l'accesso ai posti che siano attribuiti per concorso interno.

Esso è inoltre valutabile nei concorsi pubblici banditi per l'accesso ai servizi socio-sanitari della Regione umbra, fatta comunque salva ogni diversa disposizione regolamentare o legislativa dello Stato.

Il conseguimento del diploma di abilitazione all'esercizio professionale è subordinato al superamento di un esame da tenersi secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato che disciplinano le singole professioni.

La commissione è nominata dall'organo esecutivo del consorzio socio-sanitario competente per territorio.

Art. 16.

Revoca delle autorizzazioni

La giunta regionale, qualora vengano meno le condizioni essenziali per il normale funzionamento delle iniziative formative autorizzate ai sensi del precedente art. 7 può disporne la temporanea chiusura.

Può inoltre revocare l'autorizzazione in presenza di violazioni di legge, previo parere della III commissione consiliare permanente e sentito il consorzio socio-sanitario competente per territorio.

In tal caso sarà garantito agli studenti, per quanto possibile, il regolare completamento del corso in svolgimento, anche se pluriennale.

Art. 17.

Norme transitorie

Tutte le autorizzazioni all'istituzione di scuole o corsi per gli operatori socio-sanitari, concesse in precedenza dagli organi che ne avevano competenza e che ricadono nell'ambito di applicabilità della presente legge sono revocate, nei casi in cui tale competenza spetti alla Regione agli effetti della presente legge. Esse possono essere prorogate dalla giunta regionale, su richiesta, per un periodo non eccedente alla conclusione dell'anno scolastico in corso.

Il consiglio regionale può, con propria deliberazione, sempre su richiesta, autorizzare la prosecuzione ad esaurimento dei corsi pluriennali non conclusi entro l'anno scolastico, fissando se necessario particolari prescrizioni in aderenza alle norme generali della presente legge.

Fino all'istituzione dei consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, i centri di formazione continua previsti al precedente art. 6 sono gestiti da uno dei comuni del comprensorio, individuato dalla giunta regionale su parere della III commissione consiliare permanente e sentiti i comuni dei comprensori, secondo la ripartizione territoriale di cui alla legge 3 giugno 1975, n. 40.

Art. 18.

Finanziamento

Il finanziamento delle attività incluse nel piano formativo regionale e di quelle attuate dai consorzi nell'ambito delle deleghe di cui alla presente legge è a carico del bilancio della Regione.

Il consiglio regionale, con lo stesso provvedimento col quale viene approvato il piano formativo, determina il riparto dello stanziamento separatamente per le iniziative riguardanti l'intera rete regionale e per quelle demandate ai piani comprensoriali.

Il finanziamento delle iniziative riguardanti l'intera rete regionale viene assicurato assegnando ai consorzi o ai centri incaricati di gestire le somme corrispondenti ai costi delle singole iniziative. La quota parte dello stanziamento riservato alle iniziative di rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai consorzi sulla base di criteri oggettivi, in analogia con le procedure adottate per il riparto degli stanziamenti previsti dalla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

Gli enti ospedalieri sono autorizzati a stipulare convenzioni con i consorzi gestori dei centri di cui al precedente art. 6 al fine di provvedere ai compiti di formazione del personale, e obbligatori ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 240.000.000.

Il finanziamento è assicurato con il fondo stanziato sul cap. 2640 « Spese relative all'attività di formazione professionale ».

Per gli esercizi successivi l'ammontare della spesa sarà determinato con il piano annuale per la formazione professionale e, comunque, non potrà essere inferiore all'importo di L. 240.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 31 maggio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 gennaio 1977 (atto n. 411) e in data 21 aprile 1977 (atto n. 495) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 maggio 1977.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1977, n. **24.**

Proroga dei termini previsti dall'art. 11, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40. Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici e della legge regionale 12 luglio 1976, n. 31.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 11, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, per la costituzione dei consorzi e dall'art. 1 della legge regionale 12 luglio 1976, n. 31, è prorogato al 30 settembre 1977.

Fino a quando non sarà diversamente disposto restano salve tutte le altre norme sostanziali e procedurali contenute nella citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 31 maggio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 *aprile* 1977 (*atto n.* 497) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *maggio* 1977.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1977, n. **25.**

Approvazione dello statuto del centro studi giuridici e politici. Legge regionale 26 maggio 1975, n. 38.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, lo statuto del centro studi giuridici e politici sul testo allegato alla presente legge, costituito da 34 articoli.

Art. 2.

Norma transitoria

Il comitato promotore di cui all'art. 12 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, assume tutti gli opportuni provvedimenti per la raccolta delle adesioni e per assicurare entro sei mesi il regolare funzionamento del centro secondo le norme statutarie.

Il comitato promotore rassegna il suo mandato al consiglio regionale in occasione della prima assemblea dei soci del centro.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 31 maggio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 21 *aprile* 1977 (*atto n.* 500) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 26 *maggio* 1977.

(*Omissis*).

(6414)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771700)